C30-95 MAS/AS// MAS// MAS/AS// MAS/AS//

# DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE Servizio Ordinamento e Contenzioso Divisione I

N. 333.A/9802.B.B.5.4

Roma li, 18.4.1996

OGGETTO: Art. 9, 1º comma, del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395. Indennità per servizi esterni.

. ~	67.70	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
	SIGG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL	SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA DI	TRENTO
AL	SIG.	PRESIDENTE LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL	SIG.	DIRETTORE DELLA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA	D O M A
AI	SIGG. SIGG.	DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA DIRIGENTI GLI UFFICI ISPETTIVI QUESTORI DELLA REPUBBLICA DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DOLLATA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTEN	DENZA
AL	SIG.	CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE POLIZIA DI STATO PRESSO IL VATICANO	R O M A

Α



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIG	DIRIGENTE DELL'ISPETTORING	
	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL SENATO DELLA	
	REPUBBLICA REPUBBLICA	
AL SIG		A M C A
_		
•	POLIZIA DI STATO PRESSO LA CAMERA DEI	
AL SIG	SEI STATE	ROMA
	POLIZIA DI STATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL	
AL SIG.	OCHORGETO DET MINISTRI DATAGGO TOTO	ROMÁ
010.	DIRIGENIE DELL'ISPETTORATO CEMEDA-	H O H A
AL SIG.	A COLLAIR OI STATO "PALAZZO VINTALIA	SEDE
ND 510.	DIVIDENTE DELL'HEELCID CDECTION	<u> </u>
AL SIG.	THE CHILL AVIANTONE CTUTE	R O M A
ND DIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO CENTRALE	K O M A
	CODDITION SICUREZZA PRESSO II MINITERIA	
AL SIG.	DEDUCE FUSICE DELLE TELECOMINATORES	ROMA
112 JIG.	DIRECTOR DELL'HEFTOTO COSCELLE	N O M A
	TODIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DEI	
AL SIG.	====	D 0 M A
AL SIG.	DELLI IIEE CTO COSSOS -	ROMA
	POLIZIA DI STATO PRESSO LA REGIONE SICILIA	
AT STCC		PALERMO
AI SIGG.		RO SEDI
AT 0100.	THE COMPARTIMENTI DELLA DOLLE-	NO SEDI
		RO SEDI
AT SIGG.	TODALLE NONE DI DOLLE	IO SEDI
AT STCC	I NON LLEAN A	O SEDI
AI SIGG.		O SEDI
	TOTAL CONTRIBUTION OF CENTRAL DI ADDECME	
T CTCC	· COTOIN DI CIDIN	o cent
VI SIGG.	COMPARTIMENT DE COMPARTIMENT	O SEDI
	PERROVIANIA	0 0 0 D T
	<u>LOR</u>	O SEDI

v.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG.	POSTALE PRESSO LE DINEBIONE LORO SEDI
AI SIGG.	TALI PP.TT.  DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA  LORO SEDI  DI STATO  DEL REPARTO AUTONOMO DELLA
AL SIG.	POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO SEDE
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DEGLI LORO SEDI
AI SIGG.	DI STATO
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO SENIGALLIA
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA  DEGLONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.  LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO  DELLA POLIZIA DI STATO

Il D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, con cui è stato recepito l'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, reca all'art. 9, 1° comma, ulteriori disposizioni in materia di indennità per servizi esterni.

Tale norma testualmente recita: "A decorrere dal 1º novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo Forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a £. 5.100 lorde".





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### 1 - ENTITA! DEL COMPENSO.

L'indennità per servizi esterni, come noto, è stata introdotta dall'art. 12 del D.P.R. 5.6.1990 n. 147 (terzo contratto di lavoro) che ne quantificava l'entità rapportandola – in misura tripla – al supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto.

Tale supplemento, quindi, risultava assorbito nel compenso che veniva corrisposto a titolo di indennità per servizi esterni.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, a decorrere dal l° novembre 1995, in virtù della previsione contenuta nell'art. 4, 2° comma, del D.P.R. 395/1995, è stata disposta la soppressione del supplemento giornaliero dell'indennità di istituto con contestuale inglobamento delle somme finora corrisposte a tale titolo nella indennità pensionabile.

In virtù del meccanismo sopradescritto il compenso per servizi esterni, è stato fissato dall'art. 9, 1° comma in £. 5100, a prescindere da ogni riferimento al citato supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, comunque confluito forfettariamente nell'indennità pensionabile.

Pertanto, deve essere evidenziato come l'indennità per servizi esterni, pur invariata nel suo ammontare, risulti comunque sostanzialmente rivalutata a partire dal 1° novembre u.sc..

## 2 - PRESUPPOSTI PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO

Come noto, l'individuazione dei servizi che danno titolo al compenso per servizi esterni ha costituito oggetto



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

di attenta disamina e sulla questione si sono succeduti molteplici interventi esplicativi finalizzati ad indicare i requisiti necessari per poter erogare il compenso in argomento.

: Le numerose problematiche finora emerse rendono opportuna una riconsiderazione dell'intera materia e una revisione dei criteri finora adottati per l'erogazione del compenso.

In virtù di una rinnovata valutazione, si precisa che l'indennità in questione, <u>a decorrere dal l° novembre 1995</u> potrà essere attribuita in presenza dei seguenti requisiti:

### a) <u>servizi esterni</u>

La "ratio" dell'indennità in oggetto è quella di remunerare il particolare disagio derivante dalla circostanza di espletare attività lavorativa in ambiente esterno.

Deve, pertanto, trattarsi di servizi svolti istituzionalmente, per l'intera durata del turno, fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza e, si ribadisce, in ambiente esterno. Sono ovviamente da considerare tali i servizi espletati a bordo di natanti ovvero su treni, automezzi ecc...

Tenuto conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle 00.SS. del Personale della Polizia di Stato in data 7 aprile 1993, vanno assimilati ai servizi espletati in ambiente esterno, esclusivamente i servizi resi dal personale della Polizia di frontiera marittima e aerea che svolga la propria attività fuori dei locali dell'ufficio di appartenenza, in ambito portuale o aeroportuale.

MODULARIC NETWORK



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

#### b) organizzati in turni

A parziale modifica di quanto indicato nelle circulari telegrafiche 333.A/9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990 e del 9 febbraio 1991 si precisa che, a decorrere dal 1º novembre 1995, potrà essere corrisposta l'indennità in oggetto anche al personale che effettui servizi esterni articolati in turni non continuativi.

Potrà quindi prescindersi dal riferimento finora adottato ai servizi articolati nell'arco delle 24 ore (c.d. "turni in quinta") con conseguente possibilità di includere tra i destinatari di tale previsione il personale che effettua turni che non coprano l'arco dell'intera giornata.

peraltro necessario, ai fini dell'erogazione beneficio, che i 1 turno di servizio, espletato ambiente esterno, coincida, nella sua durata. con l'orario obbligatorio giornaliero.

### c) sulla base di ordini formali di servizio

Deve trattarsi di servizi disposti con formale ordine di servizio che, come noto, deve contenere, tra l'altro, precise indicazioni circa il tipo di servizio nel quale viene impiegato il personale.

Nel richiamare quanto previsto dagli artt. 42 e 43 del Regolamento di servizio, approvato con D.P.R. 28.10.1985 n. 782, relativi rispettivamente all'ordine di servizio e al foglio di servizio, si precisa che sulla base di quanto indicato in tali documenti, potrà essere accertata la tipologia del servizio esattamente conseguente possibilità di ricomprenderlo tra compensati con l'indennità per servizi esterni.

Tali indicazioni unitamente a quanto risulta dal foglio di servizio circa eventuali specifiche modalità di svolgimento del servizio stesso, annotate dal relativo



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

responsabile, consentono, infatti, di accertarne la piena rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 9, 1° comma del D.P.R. 395/1995.

Si richiama altresì l'attenzione sull'obbligo di custodia del foglio di servizio per un periodo di cinque anni, così come previsto dall'art. 43, ultimo comma del citato D.P.R. 782/1985.

# 3 - DESTINATARI DELL'INDENNITA' PER SERVIZI ESTERNI

- a) Continua ad essere destinatario dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato in tutti quei servizi già indicati nelle circolari telegrafiche n. 333.A/9801.B.210.4.53 del 3 luglio 1990 e del 9 febbraio 1991;
- b) E' altresì destinatario dell'indennità in questione, in conformità al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 aprile 1993, il personale dei Nuclei Prevenzione Crimine, aprile Polizia di frontiera marittima ed aerea e della della Polizia di frontiera marittima ed aerea e della Polizia Postale, purchè i servizi espletati rispondano ai requisiti di cui alla presente circolare;
- c) Potranno, infine, essere remunerati con l'indennità in oggetto, tutti quei servizi finora rimasti esclusi da oggetto, tutti quei servizi finora rimasti esclusi da tale tipologia in quanto trattandosi di servizi esterni organizzati su turni che non coprono l'arco delle 24 ore organizzati su turni che non coprono l'arco delle 24 ore risultavano privi di uno dei presupposti indispensabili per l'erogazione dell'emolumento in oggetto. Venuto meno tale limite e ferma restando la necessità di accertare la sussistenza degli altri requisiti indicati nella presente circolare, risultano ampliate le fattispecie di servizi circolare, risultano ampliate le fattispecie di servizi di cui espletamento a decorrere dal 1º novembre 1995 il cui espletamento a decorrere dell'indennità di cui al più volte citato art. 9, 1º comma del D.P.R. 395/1995.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Poiché occorre far riferimento al carattere del servizio stesso, giova precisare che avrà diritto a percepire detta indennità anche quel personale che, se pure destinato di norma a servizi diversi, sia impiegato occasionalmente, anche per un solo turno, in servizi remunerati con l'indennità di cui trattasi.

Detto personale, peraltro, ne beneficerà ovviamente per la sola durata del servizio stesso, mentre non ne sarà destinatario il personale che, pur addetto permanentemente al tipo di servizio considerato, non lo svolga effettivamente in quanto assente per congedo, per malattia o altro.

L'indennità per i servizi esterni, così come espressamente indicato dall'art. 8, 2° comma, del D.P.R. 395/1995, non è cumulabile con quella di presenza qualificata.

In relazione ai quesiti finora pervenuti si chiarisce invece che non vi sono motivi ostativi alla erogazione dell'indennità in oggetto al personale che fruisca del trattamento di missione.

Richiamando l'attenzione sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite, si pregano le SS.LL. affinchè la presente circolare trovi la massima diffusione tra il personale.

IL CAPO DELLA POLIZI

- 8 - 1